

COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE
L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 66/2003, MODIFICATO E INTEGRATO CON IL D.
LGS. 213/2004**

Il giorno 6 del mese di giugno dell'anno 2005, presso la sede comunale a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Russi, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

Direttore Generale (Maurizio Rossi) _____

R.S.U., nelle persone di:

Gellini Livio – UIL _____

Foschini Guido – UIL _____

Fabbri Fabrizio – CGIL _____

Valentini Daniele – CISL _____

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Valentina Bosi (CGIL FP) _____

Barbara Bandini (UIL FPL) _____

Aldo Solofrizzo (UIL FPL) _____

Fabio Tommasoni (UIL FPL) _____

Stefano Mambelli (FPS CISL) _____

Sergio Menegatti (DICCAP - SULPM) _____

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo per l'applicazione del D. Lgs. 66/2003, modificato ed integrato dal D. Lgs. 213/2004.

PREMESSA

Lo scopo del presente accordo è di disciplinare l'applicazione nell'ente della normativa sull'organizzazione dell'orario di lavoro, in analogia alle regole stabilite per i servizi gestiti dall'amministrazione centrale dello Stato, ai sensi del D. Lgs. 66/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della sua Circolare applicativa n. 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretata dall'ANCI con nota del 15/3/2005.

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il D. Lgs. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni si applica a tutte le attività svolte dal comune, ad esclusione delle seguenti attività lavorative:

- a) personale addetto alla polizia municipale;
- b) personale addetto ai servizi di protezione civile;

c) personale addetto alle scuole materne.

ART. 2 DEROGHE

1. Ai sensi dell'art. 17, commi 1, 2, 3 del D. Lgs. 66/2003, modificato con D. Lgs. 213/2004 al sotto elencato personale non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale, salvo per quanto diversamente stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro:

- a) personale addetto al supporto degli organi di direzione politica;
- b) personale addetto alle case protette ed ai centri diurni assistenziali;
- c) personale addetto agli asili nido;
- d) personale addetto ai trasporti scolastici;
- e) personale addetto alla scuola di musica;
- f) personale addetto ai teatri, alle biblioteche, ai musei, agli archivi, agli spettacoli ed a tutte le altre manifestazioni ed attività implicanti la sorveglianza per la protezione dei beni e delle persone;
- g) personale addetto al servizio elettorale in relazione allo svolgimento di consultazioni;
- h) custodi;
- i) personale addetto allo sgombero neve.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, modificato con D. Lgs. 213/2004 al sotto elencato personale non si applica la disciplina in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale, salvo per quanto diversamente stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro:

- a) direttori generali, segretari comunali e dirigenti;
- b) incaricati sulle posizioni organizzative, personale direttivo ed altro personale avente potere di decisione autonomo;
- c) telelavoratori.

ART. 3 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le parti danno atto che la disciplina stabilita dagli artt. 1 e 2 del presente CCDI non contrastano con i contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i segretari comunali, il personale dirigente ed il restante personale alle dipendenze dei comuni.

2. La decorrenza dell'efficacia del presente CCDI è fissata dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.213/2004.

3. Nel caso di entrata in vigore di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su questo ultimo.